

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANNELLA, MELLINI, RUTELLI, VESCE, AGLIETTA

Presentata il 12 gennaio 1988

Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro ordinamento, accanto alle pene, che la legge prevede come conseguenza di condotte qualificate come reati e che per dettato costituzionale, oltretutto previste come tali dalla legge anteriormente alla commissione del fatto debbono essere finalizzate alla rieducazione del reo, sono previste le misure di sicurezza, che la Costituzione consente, purché siano espressamente previste dalla legge per casi determinati (articolo 25, comma terzo). La Costituzione, ancorché successiva al codice penale, non è dato ritenere abbia voluto assumere un concetto di tali misure diverso da quello desumibile dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione della Carta costituzionale.

Le misure di sicurezza così come previste dal codice penale del 1930, rispondono infatti certamente al requisito ri-

chiesto dalla Costituzione, e quindi al principio di legalità, essendo esse applicabili a seguito della commissione di determinati reati in concorso con particolari requisiti soggettivi (abitualità, professionalità) oppure in conseguenza di condotte descritte dalla legge con non minore puntualità di quella richiesta per la individuazione dei veri e propri reati (reato impossibile, reato commesso da persona non punibile).

Il nostro ordinamento positivo conosce altresì, accanto alle misure di sicurezza, le « misure di prevenzione » che non sono previste dal codice penale, o dalla novellistica che al codice fa riferimento, bensì da leggi speciali, ed in primo luogo dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo che all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione prevedeva tutte le misure di prevenzione, poi

notevolmente modificate con la previsione della maggior parte di esse da parte di norme contenute in leggi diverse. Tuttavia le « misure di prevenzione » non sono diventate cosa diversa dalle « misure di polizia » un tempo previste, appunto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza né la loro configurazione può considerarsi aderente al dettato costituzionale e ciò malgrado, in obbedienza al disposto dell'articolo 13, comma secondo della Costituzione, le nuove misure di prevenzione debbano essere inflitte per provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Resta infatti il contrasto tra le disposizioni relative alle misure di prevenzione ed il disposto dell'articolo 25 ultimo comma della Carta costituzionale.

La dottrina prevalente, anche in epoca precedente all'emanazione della Costituzione, aveva ritenuto che misure di prevenzione e misure di sicurezza avessero la stessa natura e fossero inquadrare in un medesimo istituto quello, appunto delle misure di sicurezza, che il codice penale, del resto, chiama « misure amministrative di sicurezza ». Ma il fatto che le misure di prevenzione siano riconducibili al più generale istituto delle misure di sicurezza non basta a renderle conformi al dettato costituzionale.

Infatti la Costituzione, se ammette che possano essere irrogate misure di sicurezza, ne circoscrive però l'ambito e le condizioni, in modo che, se può darsi che tali limiti siano rispettati per ciò che riguarda le misure amministrative di sicurezza previste dal codice penale e tali definite, fuori di tali limiti sono da ritenere le misure di prevenzione, quand'anche riconducibili al più generale istituto delle misure di sicurezza, e ciò sia per ciò che riguarda quelle previste in passato dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia per ciò che riguarda le nuove misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni.

Abbiamo già ricordato che la Costituzione dispone che le misure di sicurezza

non possano essere imposte se non nei casi previsti dalla legge.

Ora appare evidente che tale limite costituzionale garantisce per le misure di sicurezza un principio di legalità analogo (se non identico per la mancanza del referente temporale della preesistenza al fatto), a quello stabilito per la punibilità dei reati.

Ma « caso previsto dalla legge » deve essere quello riferibile oggettivamente alla condotta del soggetto, così come il principio di legalità non è certo realizzabile con riferimento a mere condizioni soggettive del giudicante.

Ne consegue che il riferimento al mero indizio di una determinata condotta, così come non è riferimento alla condotta, bensì alla correlazione tra l'ipotesi della sussistenza di essa e la conoscenza che ne possa avere il giudice, non è riferimento ad un caso oggettivamente considerato. L'esistenza di un indizio è circostanza rilevante processualmente, ma non può considerarsi un « caso » nell'accezione della legge sostanziale, a meno di stravolgere totalmente il principio stesso di legalità e di certezza del diritto.

Ora la normativa relativa alle « misure di prevenzione » attinge largamente al concetto di « indizio » e di « indiziato », non già per determinare condizioni processuali ed autorizzare procedure e provvedimenti strumentali e provvisori, ma quali elementi e presupposti per i provvedimenti stessi che ne sono oggetto e fine.

Il riferimento alla condizione di « sospetto », « indiziato » ecc. che era potenzialmente presente sia nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (« designati dalla voce pubblica come abitualmente colpevoli... ») sia nella citata legge n. 1423 del 1956 (...« che per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano... di proventi di delitti » ecc. ecc.) lo è divenuto espressamente, con riferimento all'appartenenza alle associazioni di mafia e di camorra, con la legge 31 maggio 1965, n. 575.

Ma l'applicabilità della misura di prevenzione alla persona, in quanto indiziata

di un particolare reato, è divenuta esplicita, con le contraddizioni e gli inconvenienti che la prassi applicativa ha dovuto sottolineare, con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (la cosiddetta legge Rognoni-La Torre) che ha, con lo scopo dichiarato di superare difficoltà in ordine alla prova della specifica finalità di commettere determinati reati, oltre quella di aggravare le pene rispetto a quelle previste per il reato di associazione a delinquere ordinaria, creato la nuova fattispecie di reato di « associazione di tipo mafioso », dirimendo così, da una parte, la vecchia questione (vedansi gli articoli di Puglia sulla « Scuola Positiva » e di De Biasi sulla « Giurisprudenza Italiana » nell'anno 1930, scritti di Vincenzo di Bella « *Il reato di associazione a delinquere* » e di G. G. Loschiavo « *Il reato di associazione per delinquere nelle province siciliane* », del 1933) se mafia e reato di associazione a delinquere dovessero necessariamente coincidere. Dall'altra la nuova fattispecie criminosa (inserita nel codice penale dall'articolo 1 della legge Rognoni-La Torre, divenuto articolo 416-bis) veniva definita in modo estremamente generico, complicato e contraddittorio, come poi si dirà, così da far assurgere a fattispecie penale quella condizione personale determinata dalla fama, dal sospetto e dalla collocazione in un contesto sociale, che era sempre stato considerato come presupposto per l'applicazione di misure di polizia, o di prevenzione, proprio in considerazione di tale genericità, più che elemento di una descrizione di condotta secondo precisi canoni giuridici.

In tal modo si è pervenuti all'assurdo di uno stesso fatto giudicato in due sedi diverse per dar luogo a due diversi provvedimenti: l'uno, fondato sulla raggiunta certezza, consistente nell'irrogazione di una pena, l'altro, fondato sulla probabilità, anzi sul mero indizio, che non sempre comporta neppure la probabilità della commissione consistente nella misura di prevenzione.

Prevenzione che poi, per essere tale, cioè misura diretta a prevenire la commissione di reati, non dovrebbe certo consistere nell'impedire che il dubbio si

trasformi in certezza, bensì la mera prevenzione in determinazione e consumazione della condotta criminosa.

D'altro canto è pure evidente che le misure di prevenzione, in quanto dirette a « prevenire » la commissione di reati da parte di coloro che si dovrebbe ritenere probabile che li commettano, debbono necessariamente essere applicate ad un gran numero di persone poiché è certo che i potenziali delinquenti sono più dei delinquenti effettivi e che il giudizio di probabilità deve necessariamente riguardare in percentuale elevata anche persone che sono solamente sospette di essere potenziali delinquenti.

Il fatto che l'appartenenza ad una associazione mafiosa e l'indizio di essa possano dar luogo a due procedimenti diversi, comporta situazioni assurde, che, come già si è detto, la prassi applicativa, anziché scongiurare e confinare nel campo delle mere ipotesi, ha puntualmente confermato. Così si sono avute pronunzie di proscioglimento in sede penale che non hanno fatto venir meno il provvedimento di prevenzione ed anche proscioglimenti in sede di prevenzione (sul presupposto quindi della insussistenza dell'indizio) senza che si fosse pervenuti alla piena assoluzione. Ma la legge Rognoni-La Torre ha introdotto anche altri singolari istituti. Così accanto alla sorveglianza speciale ed al domicilio obbligato compare, quale conseguenza sul piano patrimoniale, la confisca dei beni. Misura che è ben difficile configurare come misura di prevenzione, essendo essa evidentemente, ed essendo sempre stata riconosciuta nella storia delle istituzioni penali, una pena, ed anzi una delle più gravi ed odiose. Il fatto poi che essa debba seguire alla misura di prevenzione solo in quanto chi ne è colpito non dimostri la legittima provenienza dei beni ed in quanto sussista l'ulteriore sospetto che i beni stessi siano frutto di illecite attività, non toglie affatto valore a tale considerazione.

Così pure la legge Rognoni-La Torre introduce il raddoppio delle pene per una serie nutrita di reati se commessi da persona sottoposta a misura di prevenzione. Se si pensa che tale provvedimento è

adottato sulla base del mero sospetto di un reato e che l'aumento di pena è ben più grave di quello stabilito, sul presupposto della certezza, per il nesso teleologico con altro reato (articolo 61 n. 2 del codice penale) e che analoga aggravante non è prevista neppure per chi commetta reato durante lo stato di detenzione, anche tale disposizione appare a dir poco sconcertante.

Odiose, oltre che assurde e palesemente incompatibili con il principio della responsabilità personale, appaiono poi talune disposizioni della legge Rognoni-La Torre che, nell'intento di colpire situazioni di potere economico di supposti appartenenti ad associazioni mafiose, estendono ai loro familiari misure relative non solo ad indagini ed accertamenti, ma anche a sequestri, confische e interdizioni di attività, sul presupposto, sempre indiziario o presuntivo, di una interposizione di persona.

Ma, senza far riferimento alle più gravi tra le misure di prevenzione, occorre dire che anche la meno grave di esse, che, non avendo carattere limitativo della libertà personale, è irrogata direttamente dall'autorità amministrativa di pubblica sicurezza (questore), la diffida, (articolo 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423) finisce per incidere in maniera assurda ed odiosa nella vita dei cittadini. Tra l'altro essa comporta, ai sensi degli articoli 82 e 91, comma primo, del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959), la possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida al diffidato.

Se si pensa alle attività ed alle necessità per le quali è essenziale la guida di autoveicoli, si comprende come tale provvedimento si risolva in una interdizione dalle attività lavorative svolte dal soggetto. Così, diffidato dal questore a darsi ad un lavoro onesto, il cittadino, da un giorno all'altro può vedersi costretto ad interrompere quello svolto. Mentre sociologi, politologi, autorità politiche, criminologi e magistrati sono unanimi nel proclamare che la criminalità si combatte eliminando la disoccupazione, quale misura di prevenzione si comincia ad inter-

dire il lavoro a chi ha la fortuna di averlo.

Non è una mera illazione, del resto, che molto spesso la diffida è irrogata quale mezzo strumentale per giungere alla « punizione » del ritiro della patente e che questo è molto spesso inflitto quale ritorsione per non avere il soggetto consentito a svolgere opera di informatore e di confidente. Questi tristi metodi hanno portato, da una parte, alla criminalizzazione di intere comunità (vi sono paesi della Calabria e della Sicilia in cui la maggioranza della popolazione adulta maschile è costituita da « diffidati »), dall'altra larghe sacche di diffidenza e di malessere nei confronti delle pubbliche autorità si vanno creando, comprendendo anche persone che nulla hanno a che fare con ambienti criminali, ma che non sono disposte a subire ed avallare storture ed abusi.

Non sembra, d'altra parte che le misure in questione abbiano conseguito risultati apprezzabili ed insostituibili nella lotta contro la criminalità, lotta che, del resto, richiede, per essere valida e vincente, consensi e prestigio delle leggi e delle istituzioni retoriche e non odiose fobie persecutorie.

Come aspetto positivo della legge Rognoni-La Torre è stato da taluno sottolineato che essa avrebbe aperto alle indagini giudiziarie il campo delle situazioni patrimoniali e dei movimenti bancari, campo di indagine quanto mai opportuno, dato il carattere e le attività della criminalità organizzata di tipo mafioso e camorristico. Ma anche tale assunto è inesatto e pretestuoso, in quanto, nella realtà, la legge in questione conferisce poteri amplissimi di indagine, al di là dei limiti altrimenti consentiti, nei confronti delle persone sottoposte a misure di prevenzione. Se ciò ha consentito qualche successo all'entrata in vigore della legge e quindi della sua prima applicazione nei confronti delle persone già sottoposte a misure di prevenzione, in seguito essa non ha potuto ne potrà far altro che concentrare le indagini nei confronti di persone già edotte da tale possibilità che, se

realmente inserite in un contesto mafioso, non avranno certo difficoltà a frapporre ulteriori ostacoli agli accertamenti, anche con interposizioni fittizie di persone al di fuori dell'ambito di quelle presunte tali per legge.

Semmai le misure patrimoniali (sequestri, confische) conseguenti alle misure di prevenzione hanno avuto ed hanno sull'economia di intere regioni ripercussioni rilevanti e negative che dovrebbero essere meglio valutate ed analizzate. È noto che, per la definizione stessa, o meglio per l'identificazione, del fenomeno di mafia e camorra con le situazioni delinquenziali esistenti in determinate regioni (malgrado l'apparenza di una legislazione che prescinda da limiti territoriali) le misure di prevenzione vengono applicate soprattutto in Sicilia, Calabria e, seppure con minore frequenza, in Campania, oltre che a soggetti originari di tali regioni residenti altrove. Il carattere di assoluta incertezza del diritto nella applicazione di tali misure, la discrezionalità larghissima nella promozione e nella irrogazione di esse, fa sì che, di riflesso, le condizioni patrimoniali dei soggetti di tali regioni siano in situazione di assoluta incertezza, esposte a provvedimenti sostanzialmente espropriativi, per nulla rispettosi anche dei diritti creditorii dei terzi, in modo ed in termini altrove, di fatto, sconosciuti.

Ciò non può non determinare ripercussioni gravi sul credito e sull'affidamento dei terzi che è alla base di ogni attività economica in un contesto moderno.

Così la criminalizzazione di intere comunità e regioni finisce per ripercuotersi su attività produttive con effetti che si aggiungono ai guasti operati dalla criminalità, con ripercussioni che a loro volta non possono non incidere sui presupposti del male endemico del propagarsi della criminalità organizzata e del diffuso ricorso alla violenza ed alla violazione delle leggi penali.

Si aggiunge ancora che considerazioni analoghe sono state condivise anche da esponenti di forze politiche assai lontane dai proponenti di questa iniziativa legislativa, anche se tale adesione non ha

avuto echi al di fuori della Sicilia essendo stata espressa, per lo più, in dibattiti televisivi locali.

Con questa iniziativa i deputati del Gruppo federalista europeo si propongono anzitutto di eliminare stridenti contrasti tra la legislazione vigente, frutto in larga misura del periodo delle varie « emergenze », con la Carta costituzionale della Repubblica Italiana e con la Carta europea dei diritti dell'uomo (la Commissione europea dei diritti dell'uomo è stata investita delle più rilevanti tra le questioni sopra richiamate relative alle misure di prevenzione in Italia). Essa inoltre intende rimuovere una grave situazione di malessere sociale e politico che rischia di tradursi, anziché in una condizione di maggior sicurezza per la collettività, in pericolose forme di consenso e di convenienza non solo per i colpiti indiscriminatamente da tali misure, ma per la stessa criminalità, l'esigenza di combattere la quale è addotta come ragione di così massiccio ricorso ad esse.

Assieme alla soppressione delle misure di prevenzione i proponenti intendono addivenire alla soppressione dell'intero apparato delle misure che su di esse si imperniano ed in particolare delle famigerate norme del codice della strada che consentono o impongono ritiro e sospensione della patente nei confronti dei diffidati e dei sottoposti a misure di sicurezza che, muovendo dall'accertamento in sede penale di condizioni di pericolosità sociale connesse a particolari reati, consentono forme diverse e più adeguate ed accettabili di difesa sociale in presenza di determinate manifestazioni di criminalità.

I proponenti ritengono che si debba addivenire alla soppressione dell'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) e ciò per i motivi già esposti più sopra che si concentrano in una estrema genericità della descrizione della fattispecie (fattispecie penale apparente). Si pensi che la commissione di reati è considerata in alternativa al conseguimento di posizioni ed utilità di carattere economico, appalti etc. conseguimento che, se effettivamente realizzato attra-

verso forme di intimidazione non può non essere, o presuppone esso stesso, un reato, così che l'attività in sé che caratterizzerebbe la condotta degli appartenenti all'associazione che dovrebbe essere definita mafiosa sarebbe da ritenere illecita solo in quanto esercitata da appartenenti ad associazioni mafiose, con evidente pertinenza di principio.

Del resto, come già si è detto, una formulazione simile è stata voluta, e viene ora difesa, da chi sostiene che si debba « superare » la questione della prova di un elemento essenziale della configurazione criminosa del vincolo associativo dandolo per scontato.

Si ritiene invece di dover individuare una diversa fattispecie di associazione a delinquere aggravata, caratterizzata dall'uso delle armi e della violenza o dall'abuso di pubblici poteri allo scopo di determinare una condizione di pubblica intimidazione per il raggiungimento delle finalità criminose che le sono proprie.

Si è ritenuto di dover proporre anche una nuova formulazione dell'articolo 513-bis, introdotto nel codice penale con la legge Rognoni-La Torre, con riferimento

all'abuso di pubblici poteri di cui si avvalga chi compie atti di illecita concorrenza. L'innovazione appare opportuna in considerazione, da una parte, dell'estendersi degli interventi dei pubblici poteri nell'attività economica dei privati, dall'altro del dilagare di forme di malcostume amministrativo e politico, di clientelismo e di parzialità e di sfruttamento nell'esercizio di pubbliche funzioni. Sono state altresì formulate nuove ipotesi di reato, relative all'utilizzazione in imprese finanziate con i profitti della più grave criminalità.

I deputati del Gruppo federalista europeo si augurano che la discussione di questa proposta di legge apra tra le forze politiche un dibattito nel quale, bandita ogni retorica ed ogni corrività nel ricorso a vecchie e screditate forme di repressione indiscriminata, sia posta l'attenzione sui reali e complessi effetti di norme di legge di così delicato impiego e sulla necessità di adeguare la nostra legislazione ad esigenze non contingenti, per uscire, finalmente dall'ottica delle ricorrenti « emergenze » che ha portato a così gravi conseguenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono abrogate: la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, la legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dall'articolo 2-*quinqies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e la legge 23 dicembre 1982, n. 936.

2. Sono altresì abrogati l'articolo 82, il comma secondo ed i numeri 1) e 2) del comma tredicesimo dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

ART. 2.

1. L'articolo 416-*bis* del codice penale, introdotto con l'articolo 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 è sostituito dal seguente:

« ART. 416-*bis*. — (*Associazione di tipo mafioso*). — Le pene stabilite nei primi tre commi dell'articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà se gli associati si avvalgono della pubblica intimidazione per compiere delitti che sono oggetto dell'associazione, per occultarne le responsabilità, eludere le indagini delle autorità, sottrarsi alle ricerche di queste, conseguire o conservare il prezzo o il profitto dei reati. Le stesse pene si applicano quando gli associati si avvalgono per le stesse finalità di connivenze e favori di pubbliche autorità o comunque si avvalgono del pubblico convincimento di potersi giovare di tali favori e connivenze ».

ART. 3.

1. L'articolo 513-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 513-bis. — (*Illecita concorrenza con minaccia o violenza*). — Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o agricola, compie atti di concorrenza sleale avvalendosi dell'intimidazione provocata con violenza, minaccia, ricorso ad illeciti favori e connivenze di pubbliche autorità, è punito con la reclusione da due a sei anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 4.

1. Dopo il numero 4 del terzo comma dell'articolo 215 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 5) il divieto di guida di autoveicoli e natanti a motore per il quale è previsto l'obbligo della patente di guida ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 230 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 230-bis. — (*Casi nei quali deve essere ordinata la misura di sicurezza del divieto di guida*). — La misura di sicurezza del divieto di guida di autoveicoli o natanti a motore per un minimo di anni tre ed un massimo di anni sette deve essere disposta nei confronti del condannato per omicidio, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione, strage, quando risulti che il condannato ha commesso il fatto o ha concorso alla consumazione del reato con attività consistente nella guida di un autoveicolo.

La stessa misura di sicurezza per la durata da due a cinque anni può essere disposta in ogni altro caso di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore a tre anni quando risulti che il condannato sia socialmente

pericoloso e per l'attività delittuosa per la quale è intervenuta la condanna si sia valso della guida di un autoveicolo o di un natante a motore ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 388-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 388-quater. — (*Acquisto simulato o intestazione fittizia*). — Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 379 del codice penale si rende simulato acquirente di beni per conto di persona imputata o condannata nei dieci anni precedenti per il reato di cui all'articolo 416-bis o comunque si rende intestatario fittizio di attività commerciali, industriali o agricole da questi svolte, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da un milione di lire a venticinque milioni di lire ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 379-bis. — (*Conservazione e conseguimento ulteriore del profitto di reati*). — Chiunque, allo scopo di conservare il profitto o di conseguirne ulteriore per sé o per altri di uno o più reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, di rapina, di estorsione aggravata, di concussione, di corruzione, di peculato, di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, di frode in pubbliche forniture, truffa aggravata in danno dello Stato e di enti pubblici, traffico di sostanze stupefacenti, impiegando il capitale costituito dal profitto di tali reati, costituisce, acquista o comunque consegue il controllo di un'impresa agricola, industriale o commerciale, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da sette a trenta milioni di lire.

Se l'acquisto, la costituzione o il controllo dell'impresa è conseguito con violenza o minaccia o con abuso di pubblici poteri o se l'esercizio dell'impresa è realizzato con tali mezzi, le pene sono aumentate ».

ART. 8.

1. Le pene stabilite per i reati di esportazione di valuta e costituzione di capitali all'estero sono aumentate della metà se il fatto è commesso allo scopo di commettere il reato di favoreggiamento reale o, comunque, allo scopo di assicurare a sé o ad altri la conservazione e l'ulteriore profitto di taluno dei reati elencati all'articolo 379-*bis* del codice penale, come introdotto dalla presente legge.

ART. 9.

1. Quando sia iniziato procedimento penale per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per taluno dei reati indicati nell'articolo 379-*bis* del codice penale, salvo che l'entità dei fatti escluda che possa essere stato conseguito un profitto suscettibile dell'utilizzazione di cui agli articoli 379-*bis* del codice penale e 8 della presente legge, l'autorità giudiziaria procedente dispone indagini allo scopo di accertare l'eventuale consumazione di reati di cui agli articoli 388-*quater* del codice penale, come introdotto dalla presente legge, e 8 della presente legge ed all'articolo 379-*bis* del codice penale, connessi ai reati medesimi.